



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N° 831 DEL 18 settembre 2019**

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Parco Cimiteriale Leonida di Taranto Srl e dal Comune di Taranto – Procedura ristretta per l'affidamento, in regime di project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 della progettazione, costruzione e gestione del Cimitero Comunale "Parco Cimiteriale Leonida di Taranto" – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 9.382.389,98 – S.A.: Comune di Taranto

**PREC 134/19/L**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza congiunta acquisita al prot. ANAC n. 62892 dell'1.8.2019, con la quale il Comune di Taranto e la società Parco Cimiteriale Leonida di Taranto Srl chiedono parere in ordine all'interpretazione del combinato disposto del comma 1, lett. a) e del comma 2 dell'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010 e in particolare *«se il requisito del fatturato medio deve essere posseduto dal soggetto promotore o dai singoli soci che compongono la società proponente, che in quanto soci "qualificanti" devono obbligatoriamente far parte della costituenda società di progetto»;*

**CONSIDERATO**, più dettagliatamente, che gli istanti chiedono *«Se il requisito di cui al punto E/1 del Bando di gara relativo al fatturato medio possa ritenersi soddisfatto perché cumulativamente posseduto dalla Società Parco Leonida, considerati i bilanci dei soci che compongono la compagine sociale della Società Parco Leonida di Taranto Srl relativi al quinquennio 2013-2017, attestanti, a detta della Società Parco Leonida, un fatturato globale soddisfacente della misura doppia richiesta al punto E/1 del Bando di gara, ovvero, se deve ritenersi legittima l'esclusione della Società stessa per mancanza dei requisiti di cui al punto E/1 del Bando di gara, tenuto conto che la Società Parco Leonida di Taranto è una società a responsabilità limitata (non è una società di progetto) e i bilanci delle singole società aventi una partecipazione societaria nella Società Parco Leonida non confluiscono nel bilancio della Società stessa, pertanto non attribuiscono il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione richiesta dalla lex specialis di gara»;*

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.9.2019;

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie delle parti;

**CONSIDERATO** che l'art. 183, comma 8 del Codice stabilisce che *«Alla procedura (finanza di progetto – n.d.r.) sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;* che il comma 15 prevede che *«I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8»;* che secondo l'art. 184, comma 2 *«I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi» e che l'art. 174, comma 2 prevede che «Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184»;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 95, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 «I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento»; e che ai sensi del comma 2 «In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto»;

**RILEVATO** che la società proponente, Parco Leonida di Taranto, è una società a responsabilità limitata costituita sia da persone fisiche che giuridiche e che, in conformità all'art. 95, comma 2 citato, in assenza del possesso del requisito dello svolgimento di servizi affini a quello della gara in oggetto, ha ritenuto di poter sopperire alla mancanza di tale requisito dimostrando il possesso in misura doppia rispetto a quella prevista dalla *lex specialis* tanto del capitale sociale (patrimonio netto) quanto del fatturato medio;

**RILEVATO** che, in particolare, la prova del fatturato medio in misura doppia rispetto alle richieste del bando è avvenuta con l'indicazione del fatturato totale e del fatturato medio (relativo al quinquennio 2013-2017) di tre operatori economici facenti parte della società Parco Leonida Srl (ossia Servizi Funerari Padre Pio dei F.lli Turbato Srl, Pro.Gest. Srl e Andrea Petruzzì Srl);

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 183, comma 8 possono partecipare alle procedure di affidamento in regime di *project financing* solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari e che secondo il comma 15 del medesimo articolo non solo i concorrenti, ma anche il promotore, devono essere in possesso di tali requisiti;

**RITENUTO** che la società proponente Parco Leonida non può essere considerata avente tali requisiti in quanto i soci dei quali tale società intende avvalersi ai fini della dimostrazione del possesso dei



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per la partecipazione alla gara *de qua* non sono associati in un raggruppamento temporaneo o consorzio all'uopo costituito o costituendo né tantomeno in una società di progetto, bensì semplicemente in una società a responsabilità limitata qualificabile come ordinario operatore economico privo dei requisiti necessari per essere qualificato quale concessionario ai sensi delle norme sopra menzionate;

**CONSIDERATO**, altresì, che i bilanci delle singole società aventi partecipazione societaria nella società proponente ovvero, nel caso di specie, delle tre società indicate quali soci “qualificanti” ai fini del possesso del requisito del fatturato medio in misura doppia rispetto a quello richiesto dal bando, non confluiscono nel bilancio, evidentemente autonomo, della società Parco Leonida Srl e pertanto – come giustamente rilevato dalla Stazione appaltante – non attribuiscono il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione richiesta dalla *lex specialis*;

**RITENUTO**, in definitiva, che la società proponente Parco Leonida di Taranto Srl non ha i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per legge per assumere la qualifica di concessionario e dunque per partecipare alla procedura di gara oggetto di disamina;

#### **Il Consiglio,**

per le motivazioni che precedono e limitatamente alla questione esaminata, ritiene l'operato della Stazione appaltante conforme all'attuale disciplina normativa di settore.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

*Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 settembre 2019*

Il Segretario Maria Esposito